

## CAPITOLATO SPECIALE

### GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE SU RIFIUTI SPECIALI PER ACCETTAZIONE IN DISCARICA AI SENSI DEL DM 27/09/2010 CON LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI

#### ART. 1. OGGETTO DELL'OFFERTA

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di analisi chimiche su campioni di rifiuti speciali non pericolosi per l'accettazione degli stessi in discarica ai sensi del DM 27/09/2010.

#### ART. 2. IMPORTO DELL'APPALTO:

L'importo presunto del servizio è stimato in € 230.000,00 (duecentotrentamila/00) iva esclusa per ciascun anno; tenuto conto della durata dell'appalto, fissata in tre anni, l'importo complessivo presunto ammonta ad € 690.000,00 (seicentonovantamila/00), comprensivo di tutti i costi di spedizione e/o ritiro al laboratorio di analisi.

Detta stima, effettuata tenendo conto della incidenza media delle prestazioni negli ultimi tre anni, non costituisce un importo garantito, ma solo un indicatore di spesa rispetto al quale sussiste un connaturale ambito di alea in capo agli operatori economici che concluderanno l'accordo quadro.

Gli importi soggetti a ribasso d'asta sono così individuati:

- "lista 1": 900,00 € iva esclusa per ogni verifica richiesta.
- "lista 2": 800,00 € iva esclusa per ogni verifica richiesta

Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero).

#### ART. 3. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di tre anni a decorrere dalla stipula dell'accordo quadro.

#### ART. 4. SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO



sede amministrativa

Via Lungarno, 123  
52028 Terranuova B.ni (AR)  
Tel. +39.055.9737161  
Fax +39.055.9737124

impianto "Il Pero"

Loc. Il Pero  
52029 Castiglion Fibocchi (AR)  
Tel. +39.0575.47567  
Fax +39.0575.477839

sede legale ed impianto "Casa Rota"

Str. Prov. 7 di Piantravigne  
52028 Terranuova B.ni (AR)  
Tel. +39.055.9737161  
Fax +39.055.941008





L'aggiudicazione avverrà tramite la procedura dell'accordo quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 6, d.lgs. 163/2006.

Detto accordo quadro, nel rispetto della definizione fornita dall'art. 3, comma 13, avrà come finalità quella di stabilire le clausole relative alle analisi – di cui alla lista 1 e lista 2 descritte all'art. 2 - da eseguire durante il periodo di vigenza dello stesso.

L'accordo quadro sarà stipulato con i primi tre operatori che risulteranno dalla graduatoria che sarà redatta al termine della gara in ordine decrescente a partire dal maggior ribasso unico offerto per le due liste di analisi oggetto di gara (lista 1 e lista 2).

Tale accordo quadro sarà sottoscritto alle medesime condizioni economiche per tutti gli operatori, condizioni economiche ottenute applicando ai prezzi delle lista 1 e lista 2 posti a base di gara, i ribassi offerti dal soggetto che avrà proposto il maggior ribasso unico risultante primo in graduatoria; ne consegue che gli altri due operatori selezionati dovranno accettare di fornire le proprie prestazioni agli stessi ribassi offerti dal primo in graduatoria.

Qualora i concorrenti interpellati non dovessero accettare di praticare detti ribassi, la proposta di aderire all'accordo quadro sarà avanzata nei confronti dei soggetti che seguono in graduatoria, fintanto che non saranno individuati tre operatori o non sarà esaurita la graduatoria; in ogni caso, l'accordo quadro sarà sottoscritto anche nell'ipotesi in cui allo stesso dovessero aderire meno di tre operatori.

Fermo il predetto meccanismo, l'offerta dell'operatore primo in graduatoria all'esito della gara rimarrà in ogni caso vincolante, con la conseguenza che lo stesso sarà comunque obbligato a stipulare l'accordo quadro anche se non vi fossero altri soggetti disposti ad aderire a detto accordo.

## **ART. 5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

La migliore offerta sarà selezionata sulla base del massimo ribasso offerto, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 83/2006.

Ai concorrenti sarà chiesta una offerta in ribasso su ciascuna delle liste di analisi – lista 1 e lista 2 - a partire dai seguenti importi posti a base di gara:

- "lista 1": 900,00 € iva esclusa per ogni verifica richiesta.
- "lista 2": 800,00 € iva esclusa per ogni verifica richiesta

Al fine di operare un raffronto tra le varie offerte, i ribassi offerti dal concorrente su ciascuna lista saranno ricondotti ad un ribasso unico calcolato come media pesata dei ribassi offerti per entrambe le liste; i pesi, tenuto conto dell'incidenza media delle due analisi richiesti rispetto al fabbisogno degli ultimi anni della stazione appaltante, sono rispettivamente pari a 0,7 per la lista 1 e 0,3 per la lista 2.



Il ribasso unico sarà utilizzato solo al fine di individuare le migliori offerte, mentre il prezzo che la stazione appaltante prevederà nell'accordo quadro e corrisponderà per ciascuna analisi, sarà ottenuto detraendo dal prezzo posto a base di gara il ribasso offerto su ciascuna delle due liste dall'operatore che avrà proposto il maggior ribasso unico.

La stazione appaltante si riserva inoltre non procedere all'aggiudicazione senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei concorrenti.

#### **ART. 6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Le analisi, da effettuare su campioni di rifiuto appositamente prelevati, consistono in verifiche di conformità e in verifiche in loco ai sensi del DM 27/09/2010.

Tutte le analisi dovranno essere effettuate su indicazione del Responsabile Accettazione di CSAI (e di chi ne fa le veci), con richiesta allegata al campione prelevato, con i parametri specificati e secondo le necessità riscontrate.

L'invio delle richieste di analisi sarà effettuato dal Responsabile Accettazione di CSAI sulla base di un Programma settimanale dallo stesso predisposto, fermo restando la facoltà di CSAI, di inviare ad un singolo operatore anche più analisi in un'unica richiesta; rimane ferma in ogni caso la necessità di garantire l'equilibrio tra le prestazioni richieste ai soggetti aderenti all'accordo quadro. CSAI provvederà ad inserire i campioni saranno all'interno di contenitori da 1 litro in PVC chiusi in modo opportuno, nelle quantità indicate dal Laboratorio.

Per ogni verifica, sia in loco che di conformità, sarà richiesto di analizzare tutti i parametri contenuti nella "lista 1" e, in base al tipo di rifiuto, quando necessario anche i parametri contenuti nella "lista 2", così come descritte nel seguente art.7. In base al tipo di rifiuto e ad esigenze particolari la Stazione Appaltante si riserva comunque facoltà di richiedere l'analisi di qualsiasi altro parametro non incluso nelle suddette liste ma necessario per l'accettazione dei rifiuti in discarica.

Si precisa che i campioni potranno essere spediti a carico del destinatario tramite corriere individuato esclusivamente da parte della Stazione Appaltante, oppure ritirati direttamente presso l'ufficio accettazione della discarica Podere Rota, che comunicherà, in questo ultimo caso, via fax o via e-mail il giorno, l'ora e il termine in cui i campioni sono disponibili al ritiro.

Il termine di consegna dei risultati, pertanto, decorrerà dal giorno di ricevimento del campione di rifiuto in caso di spedizione a mezzo corriere; o dal giorno di ritiro da parte dell'incaricato del laboratorio di analisi.

I risultati dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante tramite corriere o raccomandata postale o in alternativa consegnati a mano, ma comunque in ogni caso dovranno essere anticipati via fax entro 5 giorni lavorativi per le verifiche in loco ed entro 10 giorni naturali e consecutivi per le verifiche di conformità.

## **ART. 7. DETERMINAZIONI ANALITICHE**

Le analisi da effettuare sui campioni di rifiuto per le verifiche di conformità e in loco sono quelle previste dal DM 27/09/2010 e successive modificazioni e integrazioni e dovranno essere eseguite secondo i criteri e le metodologie di analisi previsti nell'allegato 3 del suddetto decreto.

I parametri da determinare sono quelli contenuti nelle liste 1 e 2 e, in base a specifiche esigenze e necessità riscontrate, la stazione appaltante può richiedere qualsiasi altro parametro necessario a garantire l'accettazione dei rifiuti in discarica.

### LISTA 1

- pH
- Residuo a 105° C
- Tutti i metalli (n°18: As, Be, Cd, Cr tot, Cr VI, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn, V, Te, Ti)
- Solventi organici
- Solventi organici aromatici
- Solventi organici alogenati
- Idrocarburi totali (THC)
- Idrocarburi leggeri (C<12) e Idrocarburi pesanti (C>12)
- Marker di cancerogenità
- Tutti i parametri della Tab. 5 del D.M. 27/09/2010

### LISTA 2

- PCB (secondo il D.Lgs. n.209 del 22/05/1999)
- Diossine e Furani (PCDD –PCDF)
- Pesticidi (secondo il regolamento CE 850/2004)

Per la cancerogenicità devono essere ricercati i seguenti marker:

- Benzene
- 1,3-Butadiene
- Dibenzo[a,h]antracene
- Benzo[a]antracene
- Benzo[a]pirene o Benzo[d,e,f]crisene
- Benzo[b]fluorantene o Benzo[e]acefenantrilene

- Benzo[e]pirene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Crisene

Per l'attribuzione della classe di pericolo H14 viene richiesta la classificazione in base al protocollo ISS n. 0036565 del 5/07/2006. Qualora i valori degli Idrocarburi leggeri ( $C < 12$ ) superino 2500 mg/kg ai fini della classificazione di cui al suddetto parere, le sostanze e classi di sostanze da determinare nel rifiuto sono le seguenti:

- Idrocarburi alifatici da C5 a C8
- N° 3 idrocarburi aromatici con C9-C10: Cumene, Dipentene, Naftalene
- Un set di n° 9 IPA classificati pericolosi per l'ambiente (rif. Allegato 1, sez. B del ISS n. 0036565 del 5/07/2006)
- Idrocarburi con  $C > 10$

I Solventi organici da analizzare sono:

- Toluene
- Etilbenzene
- Xilene
- Stirene
- 1,2,3 - Trimetil benzene
- 1,2,4 - Trimetil benzene
- 1,3,5 - Trimetil benzene
- n - propil benzene
- n - Butilbenzene
- sec - Butilbenzene
- ter - Butilbenzene
- 2 - Etiltoluene
- 3 - Etiltoluene
- 4 - Etiltoluene
- 4 - Isopropiltoluene
- Esaclorobutadiene
- Clorometano
- Diclorometano

- Triclorometano
- Tetraclorometano
- Cloroetano
- Cloruro di Vinile
- 1,1 - Dicloroetano
- 1,2 - Dicloroetano
- 1,1 - Dicloroetilene
- 1,2 - Dicloroetilene
- Tricloroetilene
- 1,1,1 - Tricloroetano
- 1,1,2 - Tricloroetano
- 1,1,1,2 - Tetracloroetano
- 1,1,2,2 - Tetracloroetano
- Tetracloroetilene (PCE)
- 1,1 - Dicloropropene
- 1,2 - Dicloropropano
- 1,3 - Dicloropropano
- 2,2 - Dicloropropano
- 1,2,3 - Tricloropropano
- Bromoclorometano
- Dibromometano
- Tribromometano
- Dibromoclorometano
- Bromodiclorometano
- 1,2 - Dibromoetano
- Diclorodifluorometano
- Triclorofluorometano

#### **ART. 8. SPECIFICHE PER I RAPPORTI DI PROVA**

Le certificazioni delle analisi, dovranno essere firmate e timbrate da tecnici laureati iscritti all'Albo Professionale dei Chimici e dei Biologi, ognuno per la parte di competenza.

Il rapporto di prova deve riportare il numero identificativo del campione (Prot. N° /anno), il codice CER, il produttore, il luogo di produzione, lo stato fisico del campione, il tipo di verifica e la data di prelievo.



Il certificato deve specificare la non pericolosità del rifiuto, riportando in forma esplicita le conclusioni circa:

- La classificazione di pericolosità ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della Legge n° 13 del 27/02/2009 art.6 – quater “rifiuti contenenti idrocarburi” e del parere espresso dal ISS n. 0036565 del 5/07/2006 prot. N° 0036565 e successive integrazioni;
- La classificazione di pericolosità ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (D.Lgs. 03/12/2010 n.205 vigente dal 25/12/2010) con riferimento all'ecotossicità;
- La verifica di conformità all'art. 6 del D. Lgs 36/03 e all'art. 6 del D.M. 27/09/2010;
- La verifica di ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi della tab. 5 del D.M. 27/09/2010;
- La conformità alle metodiche utilizzate per le analisi dei rifiuti rispetto a quanto disposto dall'Allegato 3 del D.M. 27/09/2010.

#### **ART. 9. TRASMISSIONE ESITI DELLE ANALISI**

I risultati delle determinazioni analitiche eseguite sui campioni prelevati dovranno essere comunicati tramite Fax, entro 5 giorni lavorativi per le verifiche in loco ed entro 10 giorni naturali e consecutivi per le verifiche di conformità, cui farà seguito la trasmissione a mezzo servizio postale o la consegna a mano.

Il suddetto termine decorrerà dalla data di ricevimento del plico in caso di invio a mezzo corriere; dalla data di ritiro presso l'impianto Podere Rota in caso di consegna diretta

#### **ART. 10. PENALITA'**

Per ogni giorno di ritardo sull'invio del fax contenente i risultati delle verifiche imputabile all'appaltatore sarà applicata una penale pari a 50 € al giorno per le verifiche in loco e 25 € al giorno per le verifiche di conformità.

Costituisce clausola risolutiva espressa nell'interesse della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., l'ipotesi in cui l'operatore ritardi nell'invio a mezzo fax per tre volte, anche non consecutive, rispetto al termine pattuito o anche una sola volta laddove il ritardo superi i 10 giorni; ne consegue che la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno all'operatore inadempiente, con conseguente diritto alla escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penalità suddette saranno fatte valere in sede di liquidazione mediante trattenuta dell'importo relativo dalle rate non ancora liquidate.



#### **ART. 11. CONTROLLI**

CSAI S.p.A., mediante un suo incaricato di fiducia, avrà libero accesso ai locali sede del laboratorio della ditta appaltatrice, per verificare le modalità operative e le metodiche applicate, nel rispetto delle condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 12. CONSEGNA DEL SERVIZIO**

Tenuto conto che il servizio oggetto di appalto deve essere svolto con soluzione continuità in quanto strettamente connesso al conferimento dei rifiuti in discarica, la stazione appaltante si riserva, ex art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, di dare avvio all'esecuzione dei singoli appalti derivanti dall'accordo quadro prima della stipula dello stesso.

#### **ART. 13. DOCUMENTI DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto quadro, e comunque disciplinano l'aggiudicazione dell'appalto, senza ordine di prevalenza, i seguenti documenti:

- Bando di gara con i relativi allegati
- Il presente disciplinare tecnico

#### **ART. 14. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese di registrazione del contratto e degli atti relativi, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

#### **ART. 15. CAUZIONE DEFINITIVA**

Agli operatori economici selezionati per la stipula dell'accordo quadro, sarà richiesta una cauzione definitiva da costituirsi secondo le modalità di cui all'art. 113 d.lgs. 163/2006, di valore pari al 10% dell'importo contrattuale, ottenuto dividendo l'importo a base di gara ridotto della percentuale unica di ribasso del miglio offerente, per il numero di operatori economici selezionati per la sottoscrizione dell'accordo quadro.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità secondo quanto disposto dall'art. 113, comma 1, d.lgs. 163/2006.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere:

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;





- la sua operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima

La fideiussione deve contenere inoltre l'autentica notarile della firma dell'agente che sottoscrive in nome dell'Istituto fideiussore.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto quadro.

#### **ART. 16. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

La ditta concorrente, con la presentazione dell'offerta, implicitamente accetta tutte le prescrizioni del presente capitolato, che sarà restituito debitamente sottoscritto.

Dovrà essere comunicato, prima dell'inizio del servizio, da parte dell'Aggiudicatario il nome ed i riferimenti del Referente del laboratorio per tutte le attività inerenti CSAI S.p.A..

Possesso dei requisiti. L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Garanzie, dichiarazioni e documentazione. L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, presentare:

- a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta (salva la dimostrazione relativa ai requisiti già comprovati mediante attestazione SOA) e quanto verrà richiesto d'ufficio a cura della Stazione appaltante;
- b) cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria, ai sensi e secondo quanto disposto dall'articolo 113 D.Lgs. 163/2006.
- c) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.

Cooperative e consorzi. Qualora Cooperative, loro Consorzi, o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), riferita anche all'impresa consociata incaricata dell'esecuzione dei servizi; così come in caso di associazione di imprese con riferimento a ciascun componente.

Mandato collettivo speciale con rappresentanza per raggruppamenti temporanei e consorzi. Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.



Decadenza. Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara.

In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, salvo il risarcimento alla Società stessa dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Divieto di cessione del contratto. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della cauzione e facoltà della Società di procedere all'esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Responsabilità dell'appaltatore. Restano ferme tutte le responsabilità previste dalla vigente normativa in materia a carico dell'appaltatore.

Cessione dei crediti. In merito all'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto trova applicazione quanto previsto all'art. 117 comma 1 del D.Lgs 163/06 e integrazioni.

## **ART. 17. SUBAPPALTO**

Il subappalto potrà essere affidato entro i limiti di legge e comunque solo previa indicazione dei servizi e delle parti di servizi oggetto del subappalto e per esso si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs 163/2006, precisando che gli importi corrispondenti ai servizi eseguiti dai subappaltatori saranno pagati dalla stazione appaltante all'impresa aggiudicataria, la quale ultima dovrà ottemperare a quanto stabilito dall'art. 118, comma 3, D.Lgs 163/2006.

Qualora l'aggiudicataria dell'appalto non trasmetta la fattura quietanzata del subappaltatore o del cottimista entro il termine di venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante si riserva di sospendere il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario medesimo.

La stazione appaltante si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per consentire il subappalto stesso ai sensi della normativa vigente.

## **ART. 18. PAGAMENTI**

Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di protocollazione della fattura ed a seguito di verifica della conformità della fornitura erogata rispetto alle previsioni contrattuali.



In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte della CSAI, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa.

La liquidazione dei corrispettivi sarà comunque, subordinata, in ottemperanza alle nuove disposizioni INPS-INAIL, all'acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva dell'Impresa ed alla verifica del versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48 bis del Dpr 29/09/1973/602 e s.m.i..

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 si impegna a comunicare alla Committente, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti appositamente dedicati al presente appalto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore si obbliga, a pena di risoluzione del presente contratto, a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010

#### **ART. 19. MISURE COERCITIVE ED AZIONI LEGALI**

Qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, CSAI si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento, sino a definizione della controversia.

#### **ART. 20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La CSAI ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- a) interruzione, mancata esecuzione o negligenza nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;
- b) gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- c) fallimento, concordato fallimentare o liquidazione amministrativa;
- d) in caso di subappalto e di cessione del contratto, in violazione dell'art. 9;
- e) per ogni altra inadempienza o circostanza che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

Rimane in ogni caso salva la possibilità da parte della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo quadro, limitatamente all'operatore inadempiente, nella ipotesi di cui all'art. 297 DPR 207/2010.

Qualora CSAI, a seguito dell'inadempimento dell'operatore economico, fosse costretta a ricorrere ad un soggetto terzo per l'esecuzione delle analisi di cui è causa, lo stesso operatore economico è



obbligato a rimborsare a CSAI, a fronte di semplice richiesta, la differenza tra il maggior prezzo corrisposto al soggetto terzo ed il prezzo pattuito per la medesima analisi in sede di accordo quadro.

Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all'attivazione del medesimo da parte del nuovo gestore.

#### **ART. 21. CONTROVERSIE**

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Arezzo.

#### **ART. 22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Con riferimento al D.Lgs. n. 196 dd. 30/06/2003, si precisa quanto segue:

1. soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere giudiziario, è CSAI.
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;
3. l'Ente potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati:
  - personale interno coinvolto nel procedimento;
  - imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241 dd. 07/08/1990

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della succitata L. n. 675/1996 e s.m.i. alla quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

#### **ART. 23. RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

Le parti danno reciprocamente atto che la fornitura oggetto del presente capitolato speciale d'appalto potrà subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale. In tal senso le parti si obbligano sin d'ora al rispetto della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validità del presente capitolato speciale d'appalto, invariate restando le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste nello stesso.